

*Convenuto:* Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: P. Bullock, agente)

*Controinteressate dinanzi alla commissione di ricorso dell'UAMI, intervenienti dinanzi al Tribunale:* Sky plc, già British Sky Broadcasting Group plc (Isleworth, Regno Unito), e Sky IP International Ltd (Isleworth) (rappresentanti: D. Rose e V. Baxter, solicitors, poi D. Rose, R. Guthrie, solicitors, T. Moody-Stuart, barrister, e J. Curry, solicitor)

### Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della quarta commissione di ricorso dell'UAMI del 26 luglio 2012 (procedimento R 1561/2010-4), relativa a un procedimento di opposizione tra la British Sky Broadcasting Group plc e la Sky IP International Ltd, da un lato, e la Skype Ultd, dall'altro.

### Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La Skype Ultd sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dall'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI), dalla Sky plc e dalla Sky IP International Ltd.

<sup>(1)</sup> GU C 355 del 17.11.2012.

## Sentenza del Tribunale del 5 maggio 2015 — Skype/UAMI — Sky e Sky IP International (SKYPE)

(Causa T-183/13) <sup>(1)</sup>

**[«Marchio comunitario — Opposizione — Domanda di marchio comunitario denominativo SKYPE — Marchio comunitario denominativo anteriore SKY — Impedimento relativo alla registrazione — Rischio di confusione — Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009»]**

(2015/C 205/36)

Lingua processuale: l'inglese

### Parti

*Ricorrente:* Skype Ultd (Dublino, Irlanda) (rappresentanti: inizialmente I. Fowler, solicitor, J. Schmitt, avvocato, e J. Mellor, QC, successivamente A. Carboni e M. Browne, solicitors)

*Convenuto:* Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentanti: P. Bullock e N. Bambara, agenti)

*Controinteressate dinanzi alla commissione di ricorso dell'UAMI, intervenienti dinanzi al Tribunale:* Sky plc, già British Sky Broadcasting Group plc (Isleworth, Regno Unito); e Sky IP International Ltd (Isleworth) (rappresentanti: R. Guthrie, D. Rose, V. Baxter, solicitors, e T. Moody-Stuart, barrister, successivamente R. Guthrie, D. Rose, T. Moody-Stuart e J. Curry, solicitor)

### Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della quarta commissione di ricorso dell'UAMI del 30 gennaio 2013 (procedimento R 2398/2010-4), relativa a un procedimento di opposizione tra la British Sky Broadcasting Group plc e la Sky IP International Ltd, da un lato, e la Skype Ultd, dall'altro.

**Dispositivo**

- 1) *Il ricorso è respinto.*
- 2) *La Skype Ultd sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dall'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI), dalla Sky plc e dalla Sky IP International Ltd.*

---

<sup>(1)</sup> GU C 171 del 15.6.2013.

---

**Sentenza del Tribunale del 5 maggio 2015 — Skype/UAMI — Sky e Sky IP International (SKYPE)**

(Causa T-184/13) <sup>(1)</sup>

**[«Marchio comunitario — Opposizione — Domanda di marchio comunitario denominativo SKYPE — Marchio comunitario denominativo anteriore SKY — Impedimento relativo alla registrazione — Rischio di confusione — Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009»]**

(2015/C 205/37)

Lingua processuale: l'inglese

**Parti**

*Ricorrente:* Skype Ultd (Dublino, Irlanda) (rappresentanti: inizialmente I. Fowler, solicitor, J. Schmitt, avvocato, e J. Mellor, QC, successivamente A. Carboni e M. Browne, solicitors)

*Convenuto:* Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentanti: P. Bullock e N. Bambara, agenti)

*Controinteressate dinanzi alla commissione di ricorso dell'UAMI, intervenienti dinanzi al Tribunale:* Sky plc, già British Sky Broadcasting Group plc (Isleworth, Regno Unito); e Sky IP International Ltd (Isleworth) (rappresentanti: R. Guthrie, D. Rose, V. Baxter, solicitors, e T. Moody-Stuart, barrister, successivamente R. Guthrie, D. Rose, T. Moody-Stuart e J. Curry, solicitor)

**Oggetto**

Ricorso proposto contro la decisione della quarta commissione di ricorso dell'UAMI del 30 gennaio 2013 (procedimento R 121/2011-4), relativa a un procedimento di opposizione tra la British Sky Broadcasting Group plc e la Sky IP International Ltd, da un lato, e la Skype Ultd, dall'altro.

**Dispositivo**

- 1) *Il ricorso è respinto.*
- 2) *La Skype Ultd sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dall'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI), dalla Sky plc e dalla Sky IP International Ltd.*

---

<sup>(1)</sup> GU C 171 del 15.6.2013.